



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 46 del 27/09/2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 32 D.L. 31/05/2010 N. 78 CONVERTITO DALLA LEGGE 30/07/2010 N. 122 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

L'anno **duemilatredici** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **20:45**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

VOGLI MASSIMILIANO	P	PRUDENTINO CLAUDIO	P
FERRETTI STEFANO	P	PALMIERI CRISTINA	P
CESARI FLAVIA	P	GIOVANNINI MONIA	A
CHIARI MATTEO	P	TARTARI LUCA	A
MEI MILLA	P	CARATI CARLA	P
TESTONI VALENTINO	P	ALBERTI STEFANO	P
ZAMBRANO GIUSEPPE	P	LIBRENTI EMANUELA	P
FORNASARI MARCO	P	BONAZZA EDDA	P
BERGONZONI GIOVANNI	P		

Totale presenti: **15**

Totale assenti: **2**

Sono presenti gli Assessori Esterni: SUTERA DARIO.

Assenti giustificati i signori: GIOVANNINI MONIA, TARTARI LUCA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **DAGA LUIGI**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **VOGLI MASSIMILIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

TESTONI VALENTINO
BERGONZONI GIOVANNI
BONAZZA EDDA

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 32 D.L. 31/05/2010 N. 78 CONVERTITO DALLA LEGGE 30/07/2010 N. 122 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali “ (TUEL) all’articolo 13, individuando le funzioni di competenza dei Comuni, stabilisce che *«Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».*
- nel medesimo TUEL, l’articolo 112, comma 1 dispone che *«Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».*
- Nel medesimo TUEL, l’articolo 42, comma 2, lettera c) riserva alla competenza del consiglio gli atti relativi ad *«organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione».*
- Il Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche, all’articolo 14, comma 32 e ss. modifiche dispone:

«Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30/09/2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27/09/2013

50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite».

Tenuto conto che:

- il citato articolo 14, comma 32 rimanda all'articolo 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2008);
- il Consiglio Comunale dell'Ente in merito ha già deliberato con Delibera n. 16 del 20/04/2009 assunta ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune ai sensi dell'art. 3 commi da 27 a 32 Legge n. 244/2007.
- da allora la normativa sulle società degli enti locali e sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali e strumentali ha subito profonde modificazioni:
 - articolo 23-bis del Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e successive modifiche, abrogato dal referendum del 13 giugno 2011;
 - articolo 3-bis del Decreto-legge del 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazione, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche;
 - articolo 4 del Decreto-legge del 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazione, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199 del 20 luglio 2012;
 - articoli 4 e 9 del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (c.d. Spending Review);
 - articolo 34, commi 20-27 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221;

Considerato che:

- Il Comune di Malalbergo rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche elencate dal succitato art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ed è pertanto tenuto ad osservare la sopra descritta normativa.
- Il Comune di Malalbergo, ad oggi, detiene quote nelle seguenti in società di capitale:

- HERA spa	0,08361%
- SVILUPPO COMUNE SRL in liquidazione	€ 10000 8,93% (quota di capitale sociale versata all'atto di adesione) IN SCIOGLIMENTO
- LEPIDA SPA	0,01%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27/09/2013

- SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE srl 12,88%

Con riferimento alla Società Sviluppo Comune Srl, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- le continue restrizioni alla capacità di spesa dovute ai vincoli imposti dal patto di stabilità, hanno portato alla inevitabile riduzione di investimenti per opere pubbliche da parte dei Comuni Soci

- fin dall'esercizio 2009 si è registrato un calo progressivo dell'attività e del fatturato che non permetteva di coprire i costi, legati prevalentemente agli oneri del personale

pertanto, con delibera n. 16 del 29/04/2011, il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere allo scioglimento anticipato ed alla messa in liquidazione di detta Società.

- La normativa precedentemente citata permette agli Enti locali la partecipazione in società che hanno per oggetto una delle seguenti fattispecie:
 - SERVIZI DI CARATTERE ISTITUZIONALE: attività di produzione di beni e servizi attribuite all'Ente locale dalla Costituzione e/o dalla legge statale e/o dalla Legge Regionale il cui obiettivo corrisponde ai fini delle Amministrazioni Pubbliche; trattasi quindi di società che producono beni e servizi direttamente connessi alle attività degli enti.
 - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE: attività di produzione di servizi, forniti dietro retribuzione o meno, che sono considerati di interesse generale dall'Autorità Pubblica e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al Pubblico Servizio.
- I servizi di carattere istituzionale devono essere riconducibili ai compiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto dell'ente, o come indicato dalla Corte dei Conti, (Cfr. Sez. Regionale di Controllo della Puglia deliberazioni n. 100 e 103/2009): «ai fini dell'individuazione dell'attività istituzionale dell'ente, utili indicazioni, oltre che dalla Legge, possono derivare dalla stessa struttura del bilancio dell'ente, e precisamente dalle funzioni - che individuano in modo articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate - e dallo statuto comunale (che delinea i contorni dell'attività istituzionale dell'ente)».
- Il concetto di Servizi di Interesse Generale è di derivazione comunitaria ed in particolare si riferisce a servizi, forniti dietro pagamento o meno, che sono considerati di interesse generale dalle Autorità Pubbliche competenti e soggetti, di conseguenza, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (spetta primariamente alle Autorità Pubbliche definire, organizzare, finanziare e monitorare i Servizi di Interesse Generale).
- La giurisprudenza contabile della Corte dei Conti si è stratificata in modo pressoché unanime (cfr. Sez. Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna deliberazione n. 9/2012).

Si rende pertanto opportuno e necessario rivedere i contenuti della citata Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20 aprile 2009, anche ai fini degli obblighi relativi alla norma di cui all'oggetto della presente deliberazione.

Visto l'allegato alla presente, relativo alla disamina delle società partecipate dal Comune di Malalbergo e ritenuto di approvarlo;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 367.

Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27/09/2013

Visti gli articoli 48 e 49 - Titolo IV dello Statuto dell'Ente.

Acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento de quo;

Dato atto che gli interventi, così come trascritti nel processo verbale integrale, verranno allegati alla delibera consiliare di loro approvazione della prima seduta utile successiva;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 astenuti (Consiglieri Carati Carla, Bonazza Edda, Alberti Stefano e Librenti Emanuela), n. 0 contrari dei n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge n. 244/2007, all'articolo 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e successive modifiche, all'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012:

- 1) di approvare, la disamina delle società partecipate dal Comune di Malalbergo, contenuta nell'allegato per farne parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto di legge;
- 2) di dare atto che le società Hera S.p.A., LEPIDA S.p.A. e SE.RA. SERVIZI DI RISTORAZIONE S.r.l. non operano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 14 comma 32 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e, quindi, è autorizzato il mantenimento;
- 3) di dare atto che, con riferimento alla Società Sviluppo Comune Srl, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2011 è stato disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della medesima, per le motivazioni in premessa indicate;
- 4) di autorizzare il Sindaco, la Giunta e il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni atto necessario all'attuazione di quanto ai punti precedenti;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti;
- 6) con successiva e separata votazione, voti n. 11 favorevoli, n. 4 astenuti (Consiglieri Carati Carla, Bonazza Edda, Alberti Stefano e Librenti Emanuela), n. 0 contrari dei n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to VOGLI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 10/10/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 27/09/2013.

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 27/09/2013

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 10/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. DAGA LUIGI



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I Settore Affari Generali, Istituzionali e Economico Finanziari
Proposta N° 42/2013

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 32 D.L. 31/05/2010 N. 78 CONVERTITO DALLA LEGGE 30/07/2010 N. 122 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Data 13/09/2013	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA

HERA SPA

Sede Legale:	Bologna – Viale Berti Pichat 2/4
Data costituzione:	10/03/1995
Capitale sociale	€ 1.115.013.754,00
Patrimonio netto	€ 1.692.109.646,00
Quota di partecipazione	0,08361%

Sintesi dell'oggetto sociale:

- La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

- (a) gestione integrata delle risorse idriche;
- (b) gestione integrata delle risorse energetiche;
- (c) gestione dei servizi ambientali.

- La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività, collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

A tal fine, in via esemplificativa, la società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei seguenti settori:

- (i) reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione;
- (ii) posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;
- (iii) impianti di illuminazione pubblica;
- (iv) impianti semaforici e di segnaletica luminosa;
- (v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse (trasporti, onoranze, rimozioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture cimiteriali, servizi necroscopici);
- (vi) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale;
- (vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- (viii) servizi in campo di difesa del suolo e tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- (ix) organizzazione di corsi per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- (x) assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- (xi) svolgimento di attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- (xii) progettare, realizzare e gestire giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- (xiii) igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti confinati e degli alimenti;
- (xiv) imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente.

- La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

- La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

- La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali

Presupposti per mantenimento della partecipazione:

Hera Spa è un'azienda multiservice, quotata in borsa, in cui prevalgono i servizi di interesse generale a rilevanza economica, che legittimano la partecipazione dell'ente locale. Inoltre ai sensi dell'art. 14 comma 32

sono rispettati i requisiti di carattere economico che ne consentono la deroga. La dimensione della popolazione supera i 30.000 anche se non è rispettato il criterio della proporzionalità.

LEPIDA SPA

Sede Legale:	Bologna – Via Aldo Moro, 64
Data costituzione:	01/08/07
Inizio partecipazione	atto C.C. n. 44 del 28/07/2010
Capitale sociale	€ 18.394.000,00 (società totalmente partecipate da enti pubblici)
Patrimonio netto	€ 19.195.874,00
Quota di partecipazione	0,01%

Sintesi dell'oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
2. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
3. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano;
4. fornitura delle sottoreti componenti per il collegamento delle proprie sedi;
5. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale;
6. fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
7. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque;
8. realizzazione e gestione della rete radiomobile;
9. fornitura di servizi sulla rete radiomobile;
10. acquisto, sviluppo erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici;
11. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ITC e dell'E-GOVERNMENT.

Presupposti per mantenimento della partecipazione

La società svolge servizi strumentali, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 248/2006 (Decreto Bersani). Essendo controllata dalla Regione Emilia Romagna è escluso dall'obbligo di dismissione, in quanto secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 229/201 l'obbligo di dismissione sancito dall'articolo 4 comma 1 del D.L. n.95/2012 non trova applicazione per le amministrazioni regionali e per le società da esse controllate. Inoltre ai sensi dell'art. 14 comma 32 sono rispettati i requisiti di carattere economico che ne consentono la deroga. La dimensione della popolazione supera i 30.000 anche se non è rispettato il criterio della proporzionalità.

Motivazioni di carattere normativo:

la Legge Regionale 24 maggio 2004, n.11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", istituisce, all'art.9, la rete regionale a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata LEPIDA con delibera di Giunta regionale n.1054/02.

Se.RA. SERVIZI RISTORAZIONE ASSOCIATI - S.R.L.

Sede Legale:	SAN PIETRO IN CASALE (BO), VIA BOLOGNA 429 cap 40018
Inizio partecipazione	atto di C.C. n. 40 del 27/10/2008
Capitale sociale	€ 100.000,00
Patrimonio netto	€ 78.656,00
Quota di partecipazione	12,88%

Sintesi dell'oggetto sociale:

L'attività della Società prevede la fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione collettiva gestione di centro di produzione pasti per la ristorazione collettiva a scopo sociale, tra il quale produzione di pasti per la soddisfazione delle esigenze di plessi scolastici di competenza dei Comuni Soci e la produzione di pasti per esigenze dei servizi sociali dei Comuni, in particolare di anziani.

Presupposti per il mantenimento della partecipazione:

La società svolge servizi di interesse generale a rilevanza economica.

Ai sensi dell'art. 14 comma 32, la Società è costituita dai Comuni di San Pietro in Casale (12.000 abitanti), Malalbergo (9.000 abitanti), San Giorgio di Piano (8.500 abitanti) e Galliera (5.600 abitanti) con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti. Tenuto conto della presenza di un socio scelto con procedura ad evidenza pubblica e quindi al netto delle quote private, la partecipazione dei quattro Comuni è paritaria. Inoltre, per il Comune di Malalbergo, la percentuale di partecipazione è anche proporzionale agli abitanti.

La società rispetta i criteri economici previsti dall'art. 14 comma 32, per cui è possibile mantenere la partecipazione.